



Domande e risposte sulla formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) in seguito alla revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).

Stato: aprile 2025

Domande sul periodo di pratica nell'ambito della formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) per le persone responsabili dell'accudimento nelle pensioni o nei rifugi per animali con al massimo 19 posti

Come è regolamentato il periodo di pratica dal punto di vista giuridico?

Il periodo di pratica prevede almeno 360 ore (cfr. [art. 3 cpv. 3 OFPAn](#)), di cui almeno 240 da svolgere in una pensione o un rifugio per animali munita di autorizzazione valida secondo l'[articolo 101 lettera a OPAn](#). Si possono prendere in considerazione anche gli impieghi nelle pensioni che ospitano animali durante le vacanze dei detentori se gli animali vengono accuditi durante la notte. Le restanti 120 ore di attività pratica possono essere svolte nelle pensioni o rifugi per animali o in altri servizi di accudimento offerti a titolo professionale secondo l'[articolo 101 lettera b OPAn](#).

Il periodo di pratica può essere svolto in uno studio veterinario per piccoli animali (animali da compagnia)? Quante ore vengono accreditate?

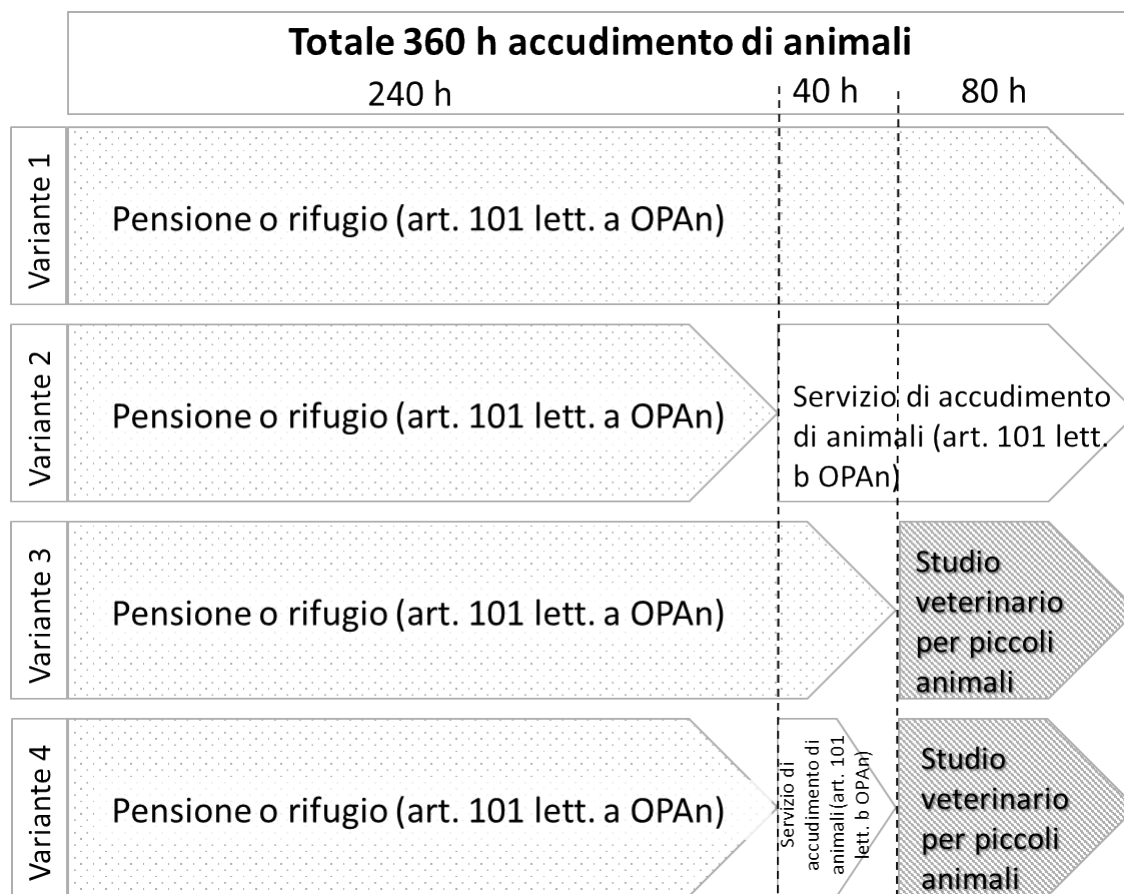
Per la formazione delle persone responsabili dell'accudimento nelle pensioni o nei rifugi per animali con al massimo 19 posti nell'ambito della FSNP: è possibile svolgere al massimo 80 ore in uno studio veterinario per piccoli animali (cfr. [art. 5 cpv. 2 OFPAn](#)). In uno studio veterinario i praticanti possono imparare a valutare correttamente lo stato di salute di un animale e ad adottare le misure più adeguate. Tuttavia, imparano poco sulle misure igieniche specifiche delle pensioni o dei rifugi, sull'alimentazione e sull'adattamento degli animali nel gruppo. Non è obbligatorio svolgere delle ore di pratica in uno studio veterinario.

Per l'allevamento professionale di animali da compagnia nell'ambito della FSNP: le ore del periodo di pratica svolte in uno studio veterinario per piccoli animali non possono essere accreditate perché le attività non sono collegate direttamente all'allevamento.

I praticanti che hanno iniziato la FSNP con un contratto di formazione secondo il diritto vigente (prima del 1° febbraio 2025) possono far valere il nuovo regolamento che prevede un numero di ore ridotto?

La nuova durata del periodo di pratica si applica con effetto immediato, anche per chi lo ha già iniziato. I periodi di pratica in corso possono essere abbreviati, a patto che siano soddisfatti tutti i requisiti in materia di contenuti (cfr. [art. 3](#) e [5 OFPAn](#)). Se l'organizzazione di formazione desidera apportare modifiche al proprio regolamento sul periodo di pratica, è necessaria l'approvazione dell'USAV.

Disposizioni relative al periodo di pratica



Domande sull'obbligo di seguire una formazione continua

L'obbligo di seguire una formazione continua vale anche per le persone responsabili dell'accudimento degli animali che hanno completato la FSNP prima del 1° febbraio 2025?

Sì. Dal 1° febbraio 2025 tutte le persone responsabili dell'accudimento degli animali in pensioni o rifugi con più di cinque posti o in altre strutture professionali che si occupano di più di cinque animali al giorno sono tenute a seguire una formazione continua di almeno quattro giorni nell'arco di quattro anni (cfr. [art. 190 cpv. 1 lett. e OPAn](#)).

Domande sul periodo di pratica della FSNP per l'allevamento professionale di animali da compagnia

Come è regolamentato il periodo di pratica dal punto di vista giuridico?

Il periodo di pratica comprende almeno 360 ore (cfr. [art. 3 cpv. 3 OFPan](#)). Ai fini del periodo di pratica è possibile accreditare un massimo di 240 ore, se:

- il detentore di animali dimostra di far parte da almeno tre anni di un'associazione di allevatori della specie corrispondente e di aver allevato almeno cinque cucciolate durante questo periodo di tempo; e
- il servizio veterinario cantonale non ha riscontrato gravi carenze durante i controlli (cfr. [art. 5 cpv. 3 OFPan](#)).

Le restanti 120 ore possono essere svolte in altri allevamenti professionali di animali da compagnia in base all'[articolo 101 lettera c OPAn](#), muniti di autorizzazione valida. I partecipanti possono completare

l'intero periodo di pratica nello stesso luogo, a patto che l'azienda in cui si svolge il periodo di pratica disponga di un'autorizzazione valida ai sensi dell'[articolo 101 lettera c OPAn](#).

Come può l'allevatore dimostrare di soddisfare i requisiti per un periodo di pratica più breve? (cfr. [art. 5 cpv. 3 lett. a e b OFPAn](#))?

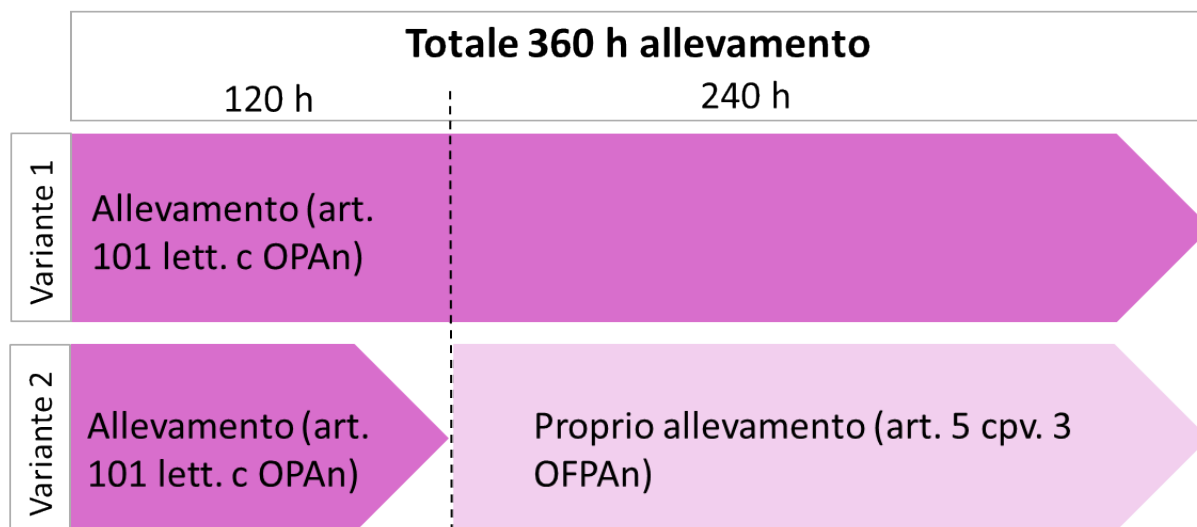
Premessa: in linea di massima l'affiliazione a un'associazione di allevatori con sede in Svizzera dà diritto a questa agevolazione. Nel caso di associazioni di allevatori straniere, l'USAV controlla caso per caso se i loro regolamenti sono equivalenti alla legislazione svizzera e se vengono effettuati controlli nell'allevamento.

1. L'allevatore deve ottenere dall'associazione di allevatori la conferma scritta della propria affiliazione da almeno tre anni e del fatto che ha allevato almeno cinque cucciolate da quando è diventato membro.
2. Deve ottenere dal servizio veterinario cantonale competente la conferma che durante i controlli ufficiali non sono state riscontrate gravi carenze. Se non è stata effettuato alcun controllo, è sufficiente che il servizio veterinario cantonale confermi che non sono state ricevute notifiche relative all'allevamento.
3. Entrambe le conferme vanno inoltrate all'organizzazione di formazione.

L'organizzazione di formazione controlla i documenti e, se questi consentono di convalidare il periodo di prova abbreviato, li conserva insieme agli attestati.

I membri delle associazioni di allevamento straniere devono presentare all'USAV la conferma scritta di cui al punto 1 e il regolamento di allevamento dell'associazione.

Disposizioni relative al periodo di pratica secondo l'articolo 102 capoverso 4 OPAn, vedi anche articolo 5 capoverso 3 OFPAn



Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OF-PAn; RS 455.109.1)

Art. 101 OPAn Obbligo di autorizzazione

Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- a. gestisce una pensione o un rifugio per animali con più di cinque posti;
- b. offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali al giorno; [...]

Art. 102 OPAn Requisiti in materia di personale per l'accudimento, la cura, l'allevamento e la detenzione degli animali

[...]

² Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197:

- a. nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 19 posti;
- b. nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 19 animali.

[...]

⁴ Chi cede animali secondo l'articolo 101 lettera c deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. [...]

Art. 190 OPAn Obbligo di formazione continua

¹ Devono seguire corsi di formazione continua per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:

[...]

- e. le persone responsabili dell'accudimento degli animali nelle pensioni o nei rifugi con più di cinque posti o nelle altre forme di accudimento professionale di più di cinque animali al giorno; [...]

Art. 3 OFPAn Forma e durata della formazione (FSNP)

[...]

³ Il periodo di pratica comprende almeno 360 ore. Di queste, un massimo di 80 ore può essere svolto in piccoli gruppi.

Art. 5 OFPAn Periodo di pratica

[...]

² Per quanto riguarda la formazione di cui all'articolo 102 capoverso 2 OPAn, almeno 240 ore del periodo di pratica devono essere svolte in una pensione per animali munita di autorizzazione secondo l'articolo 101 lettera a OPAn. È possibile svolgere al massimo 80 ore in uno studio veterinario per piccoli animali.

³ Per quanto riguarda la formazione di cui all'articolo 102 capoverso 4 OPAn, ai fini del periodo di pratica è possibile computare un massimo di 240 ore se:

- a. il detentore di animali dimostra di essere membro di un'associazione di allevatori della specie corrispondente da almeno tre anni e di aver allevato almeno cinque cucciolate durante questo periodo di tempo; e
- b. l'autorità cantonale di esecuzione competente non ha riscontrato gravi carenze durante i controlli.

[...]